

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il capo I (artt. da 1 a 18) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 5-bis, comma 4, del D.L. 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148;

Visto l'art. 37, commi 13 e 53 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio in data 18 dicembre 2007;

Visto l'art. 1, commi 156, da 158 a 171, 173, 174 e 175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 42-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159;

Visti gli artt. 1, commi 5 e 6, e 2, commi 4 e 288, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

R E N D E N O T O

IL 16 GIUGNO P.V. scade il termine per il versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'imposta deve essere corrisposta mediante:

- conto corrente postale n. 88653225 intestato a EQUITALIA LECCE Spa – Tuglie – LE- ICI- utilizzando apposito bollettino versamento;

- modello di versamento «F24».

- Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del sopracitato D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall'art. 18, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'imposta dovuta per l'anno in corso potrà essere versata in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;

- In relazione al disposto dell'art. 1, comma 4-bis, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del tasso di interesse legale vigente;
- Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa;
- In relazione al disposto dell'art. 1 del D.L. n° 93/2008, convertito nella Legge 24/7/2008 n. 126 :
 - 1° È esclusa dall'imposta comunale sugli immobili, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze.
 - 2° Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal comune con il vigente regolamento (concessione in uso gratuito a parenti di I° grado purchè ivi residenti), ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 504/1992.
 - 3° L'esenzione si applica anche:
 - a) a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso comune.
 - b) Alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
- Sono soggetti all'imposta il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi. Nel caso di più soggetti passivi per il medesimo immobile, ciascun titolare del diritto è obbligato per la quota ad esso spettante. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il

locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario;

- L'imposta, per l'anno in corso, per gli immobili siti nel territorio di questo comune, è determinata applicando al valore degli immobili stessi, come definito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote di cui al prospetto che segue:

- aliquota ordinaria: 6 per mille - per tutte le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, ed aree fabbricabili;

- aliquota agevolata: 4 per mille per l' UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO, DI CATEGORIA CATASTALE: A/1 ABITAZIONE DI TIPO SIGNORILE - A/8 ABITAZIONE IN VILLE E A/9 CASTELLI, PALAZZI DI EMINENTI PREGI ARTISTICI E STORICI

- altre aliquote particolari: 5 per mille - per l'unità immobiliare locata con contratto registrato a soggetti che la utilizzano come abitazione principale.

Per il corrente anno le riduzioni o le detrazioni d'imposta sono determinate, in virtù del disposto di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed all'art. 58, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nelle misure di cui al prospetto che segue:

- detrazione: € 103.29 dall' i.c.i. dovuta sull' imponibile complessivamente determinato per UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO, DI CATEGORIA CATASTALE: A/1 ABITAZIONE DI TIPO SIGNORILE - A/8 ABITAZIONE IN VILLE E A/9 CASTELLI, PALAZZI DI EMINENTI PREGI ARTISTICI E STORICI;

- detrazione: €154.94 per il nucleo familiare composto da una o più persone di cui almeno una portatrice di handicap;

- detrazione: €154.94 per i nuclei familiari di soli ultrasessantacinquenni con reddito pro-capite, nell'anno 2009, derivante da sola pensione sociale e comunque non superiore ad Euro

5.164,57 non proprietario di altri immobili al di fuori di quello abitato ed eventuali pertinenze.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è computata per intero.

NOVITÀ IN MATERIA DI DICHIARAZIONE ICI

A partire dall'anno 2008, la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

I casi in cui si deve presentare la dichiarazione I.C.I. sono dettagliatamente indicati al paragrafo 2 delle istruzioni ministeriali approvate con Decreto MEF in data 12 Maggio 2009 o in alternativa sul sito ufficiale di questo Comune : www.comune.tuglie.le.it.

La dichiarazione, in quanto dovuta, deve essere presentata a questo ufficio Tributi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento ed in particolare:

- 30 Giugno 2010 per i contribuenti che presentano dichiarazione dei redditi su modello cartaceo**
- 30 Settembre 2010 per i contribuenti che presentano dichiarazione dei redditi per via telematica**
- l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti IRES.**

Tuglie, 19 Maggio 2010

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dr. Cosimo Barone**